

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 86/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MELONI

il 7 marzo 2025

Bilancio di previsione 2025-2027

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al comma 1 dell'articolo 1, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni e integrazioni, sono indicati gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale di cassa e triennale autorizzatorio di competenza.

Al comma 2 sono approvati gli schemi di bilancio previsti dall'articoli 11 comma 1 e comma 3 del decreto legislativo. n. 118 del 2011.

Al comma 3 è indicato il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, importo rinvenibile tra gli allegati obbligatori. L'articolo inoltre dichiara che la Regione è in avanzo di amministrazione presunto (parte E maggiore di zero).

Al comma 4, è indicato il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata, pari a euro 30.

Al comma 5, ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è stabilito, nel limite massimo fissato nella misura di euro 35, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valore sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

Al comma 6 è indicata l'autorizzazione temporale agli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2025, 2026 e 2027, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. È inoltre indicato che gli impegni e i pagamenti sono soggetti rispettivamente ai limiti di stanziamento per la competenza e per cassa.

All'articolo 2 è approvato il bilancio pluriennale ripartito per missioni e programmi per competenza e cassa e il quadro generale riassuntivo di competenza per il triennio 2025, 2026 e 2027 e di cassa per l'anno 2025.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Bilancio di previsione 2025-2027

1. In base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, sono rispettivamente previste per l'anno 2025 entrate e spese di competenza per euro 11.980.931.862,32 e di cassa per euro 14.596.359.817,21 in entrata e 14.396.359.817,21 in spesa, per l'anno 2026 entrate e spese di competenza per euro 10.806.587.043,16 e per l'anno 2027 entrate e spese di competenza per euro 10.290.493.300,21 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

- a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
- b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5);
- e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
- f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Bilancio di previsione 2025-2027

1. In base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, sono rispettivamente previste per l'anno 2025 entrate e spese di competenza per euro 11.970.761.519,72 e di cassa per euro 14.596.359.817,21 in entrata e 14.396.359.817,21 in spesa, per l'anno 2026 entrate e spese di competenza per euro 10.845.542.725,83 e per l'anno 2027 entrate e spese di competenza per euro 10.290.493.300,21 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

- a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
- b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5);
- e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
- f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

- g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8 articolato in 8A, 8A1, 8A2, 8A3);
- h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
- i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
- j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);
- k) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
- l) l'elenco della tipologia di spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
- m) la nota integrativa (allegato 14) completa delle indicazioni richieste dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni e dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 3.626.543.189,57 così come dimostrato nel prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto della parte accantonata, della parte vincolata, della parte destinata e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto pari a zero, il risultato di amministrazione presunto ammonta ad euro 293.402.435,21. Il miglioramento del risultato presunto di amministrazione è rappresentato in bilancio solo a seguito di approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 e della legge regionale di assestamento conseguente.

4. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 30.

5. Ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 3 bis, della legge regionale

- g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
- h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
- i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
- j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);
- k) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
- l) l'elenco della tipologia di spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
- m) la nota integrativa (allegato 14) completa delle indicazioni richieste dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni e dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 3.626.543.189,57 così come dimostrato nel prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto della parte accantonata, della parte vincolata, della parte destinata e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto pari a zero, il risultato di amministrazione presunto ammonta ad euro 293.402.435,21. Il miglioramento del risultato presunto di amministrazione è rappresentato in bilancio solo a seguito di approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 e della legge regionale di assestamento conseguente.

4. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 30.

5. Ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 3 bis, della legge regionale

n. 11 del 2006, è stabilita, nel limite massimo di euro 35, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

6. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2025, 2026 e 2027, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2025 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

Art. 2

Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione nel testo allegato alla presente legge per missioni e programmi per competenza e cassa e il quadro generale riassuntivo di competenza per il triennio 2025, 2026 e 2027 e di cassa per l'anno 2025.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con gli effetti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2025.

n. 11 del 2006, è stabilita, nel limite massimo di euro 35, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

6. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2025, 2026 e 2027, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2025 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

Art. 2

Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale

(identico)

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA LEGGE DI BILANCIO

- a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
- b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5);
- e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
- f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
- g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione, elenco analitico delle quote accantonate, elenco analitico delle quote vincolate, elenco analitico delle quote destinate (allegato 8 articolato in 8A, 8A1, 8A2, 8A3);
- h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
- i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
- j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);
- k) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
- l) l'elenco della tipologia di spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
- m) la nota integrativa (allegato 14) completa delle indicazioni richieste dall'articolo 11 comma 5 del decreto legislativo. n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni e dal punto 9.11 del principio contabile applicato (all.4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni).